

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 179/CGF

(2009/2010)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 82/CGF – RIUNIONE DEL 27 NOVEMBRE 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente – Avv. Maurizio Greco, Dr. Lucio Molinari, Dr. Antonio Patierno, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI, LETTIERI SIMONE, SETTEN ETTORE, SCETTINO GERARDO, DI RUOCCO GIANLUCA E DELLA TREVISO FOOTBALL 1993 S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA SIA IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 1, 2 E 3, DELL’ART. 4, COMMA 1, DELL’ART. 7, COMMA 1, LETTERE A E B, DELL’ART. 12, COMMA 7, DELL’ART. 15, COMMI 1 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI E DEL PAR. V ALLEGATO A “CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE” (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 12.10.2009)

Con provvedimento del 12.8.2009 il Procuratore Federale deferiva dinanzi la Commissione Disciplinare Nazionale: 1) il signor Simone Lettieri, persona che aveva svolto ”attività nell’interno o nell’interesse della Treviso Football Club 1993 S.r.l. ai sensi dell’art. 1 comma 5 C.G.S.; 2) il signor Ettore Setten dirigente ed amministratore unico della società Treviso Football Club 1993; 3) il signor Gerardo Schettino dirigente, con delega di rappresentanza della società Treviso Football Club 1993; 4) il signor Gianluca Di Ruocco, dirigente, con delega di rappresentanza della società Treviso Football Club, per rispondere della violazione del disposto di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. sia in via autonoma, sia in relazione ai principi dell’ordinamento settoriale della F.I.G.C., con particolare riferimento all’art. 3 commi 1, 2 e 3, all’art. 4 comma 1, all’art. 7 comma 1 lett. a) e b), all’art. 12 comma 7, all’art.15 commi 1 e 10 del vigente Regolamento degli Agenti di Calciatori ed al paragrafo V All. A del “Codice di Condotta Professionale” al regolamento stesso, che non consentono la costituzione di situazioni di conflitto di interessi e che prevedono le specifiche modalità e condizioni di esercizio della professione di agente; nonché i primi due della violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S. e il terzo e il quarto della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.in relazione all’art. 22 bis comma 6 N.O.I.F.; 5) il signor Bruno Dall’Arnese per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 22 bis N.O.I.F.; 6) la società Treviso Football Club 1993 per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per i comportamenti e le azioni poste in essere dai suoi dirigenti tesserati e deferiti e dal signor Simone Lettieri.

La Commissione Disciplinare Nazionale all'esito del procedimento sanzionava la responsabilità disciplinare dei sigg. Lettieri e Setten limitatamente alla violazione dell'art. 1 commi 1 e 5 C.G.S. e dei sigg. D'Allarnese, Di Ruocco e Schettino in ordine alla sola violazione dell'art.22 bis comma 6 N.O.I.F., con la conseguente responsabilità diretta ed oggettiva della società sportiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., mentre riteneva non provato il più grave addebito della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. contestato al Lettieri, al Setten allo Schettino e al Di Ruocco.

La Commissione Disciplinare Nazionale fondava il proprio convincimento di non colpevolezza dei deferiti sulle seguenti considerazioni: 1) non risultava provato che la società Berlet, soggetto di diritto estero, avesse come attività sociale quella dell'agente di calciatori; 2) non risultava depositato lo statuto sociale; 3) le dichiarazioni del Londrosi, l'originario accusatore, assunte dalla Procura Federale a fondamento della propria tesi accusatoria, riportavano semplici notizie di stampa e comunque generiche; 4) l'affermazione dello Schettino che la società Berlet in Argentina si occupava della compravendita di calciatori non era comprovata; 5) l'arrivo alla società trevigiana di calciatori argentini, dopo che la società Berlet aveva acquisito il controllo societario, non era sufficiente a comprovare che la stessa esercitasse l'attività dell'agente di calciatori; 6) la dichiarazione del Dall'Arnese che la società Berlet era venuta in Italia con il prioritario intento di procacciare calciatori per la società controllata non era sufficiente a provare la colpevolezza dei deferiti in assenza di ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti.

Contro questa decisione ricorre il Procuratore Federale per la sola parte assolutoria.

Il ricorrente censura anzitutto l'argomento fondante della decisione secondo cui "la non provata qualifica ed attività della Berlet s.s.e del Lettieri agente di calciatori, fa cadere l'ipotesi di responsabilità del Lettieri e fa venir meno di conseguenza anche le ipotesi di responsabilità disciplinare degli altri incolpati". A suo avviso il dato meramente formale dell'inserimento o meno di una attività nell'oggetto sociale di una società non dimostra in alcun modo che la compagine societaria svolga o meno concretamente l'attività stessa.

Secondo il ricorrente peraltro, la Commissione Disciplinare ha operato una ingiusta frammentazione dell'intero quadro probatorio, smembrando e valutando singolarmente le molteplici risultanze istruttorie, che al contrario, in un contesto probatorio indiziario, andavano valutate complessivamente, raffrontando le une per mezzo delle altre, al fine di stabilire la loro concordanza.

All'odierna riunione, in assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la condanna del Lettieri e del Setten a tre anni di inibizione, per lo Schettino e il Di Ruocco due anni di inibizione e per il Treviso Football Club tre punti di penalizzazione ed €30.000,00 di ammenda.

Osserva preliminarmente la Corte Federale, per mera completezza espositiva, che la Commissione Disciplinare Nazionale ha implicitamente ma correttamente ritenuto operante nei confronti dei deferiti, sebbene non formalmente tesserati per la F.I.G.C., ma quali soggetti che hanno svolto all'epoca dei fatti contestati attività rilevante all'interno dell'ordinamento di settore ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 5 C.G.S., la potestà punitiva degli Organi di Giustizia della Federazione.

Nel merito il ricorso del Procuratore Federale è fondato e pertanto deve essere accolto.

La premessa argomentativa posta a fondamento del ragionamento assolutorio della Commissione Disciplinare, secondo cui la mancanza nell'oggetto sociale della società Berlet della attività di agente di calciatori, in difetto di prove dirette, escluderebbe in radice che la società argentina abbia di fatto esercitato l'attività di agente di calciatori, risulta a prima vista erronea per l'assorbente ed ovvia considerazione che il dato formale cede di fronte ad elementi probatori certi che dimostrano la concreta attività svolta dalla società.

Nella fattispecie gli elementi probatori acquisiti, lungi dall'essere connotati da genericità, presentano singolarmente e nel loro insieme i caratteri di gravità, precisione e concordanza necessari e sufficienti per assurgere al rango di prova piena in ordine ai fatti oggetto della violazione disciplinare contestata ai deferiti.

In particolare non possono essere definite generiche le dichiarazioni liberamente rese in sede istruttoria da due dei principali deferiti Gerardo Schettino e Bruno Dall'Arnese, entrambi dirigenti

con delega di rappresentanza della società Treviso Football Club nel periodo di acquisizione del club trevigiano da parte della società argentina, i quali concordemente hanno riferito che la società Berlet in Argentina si occupa della compravendita di calciatori, avvalendosi di agenti di calciatori.

Gli intendimenti e i presupposti erano gli stessi anche con la venuta in Italia. Attraverso l'acquisizione del controllo del Treviso Football Club, dapprima con il suo rappresentante Simone Lettieri e poi direttamente, la società argentina, con sede stabilita presso quella della stessa società controllata, ha perseguito il prioritario obiettivo di trasferire dei calciatori argentini da valorizzare presso la società trevigiana per poi essere ceduti ad altre società a scopo di lucro.

Tali dichiarazioni dal preciso contenuto confessorio, per nulla generiche, come ritenuto dal primo Giudice, concorrono pienamente ad integrare il quadro probatorio degli addebiti contestati ai deferiti, che si arricchisce ulteriormente con la circostanza significativa dell'arrivo in Italia e del tesseramento nell'organico del Treviso di due calciatori argentini, subito dopo l'ingresso della Berlet nella società italiana.

Peraltro nel quadro probatorio appena evidenziato, non possono essere considerate del tutto irrilevanti le notizie di stampa acquisite agli atti, che riferiscono diffusamente della attività della Berlet e degli scopi sottesi alla acquisizione della società italiana.

In particolare significativa sul punto è l'intervista del signor Jorge Carlos Fraga, presidente della società Berlet, nella quale è dato leggere che: "il mercato europeo è quello più ricco e con la Becali, agenzia di procuratori con sede a Bucarest, abbiamo coperto la zona dell'Est Europa e con il Treviso quella italiana.....porteremo i nostri giovani a maturare, per poi rivenderli facendo così una sorta di autofinanziamento".

In definitiva quindi, dall'esame attento di tutte le risultanze probatorie, valutate complessivamente e non in maniera frammentaria, emerge la prova certa e convincente della condotta trasgressiva degli incolpati, posta in essere, ciascuno con il proprio apporto causale, in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento di settore, determinando un'insanabile situazione di conflitto di interessi fra la società controllante e quella controllata, dal momento che l'ordinamento federale vieta qualsiasi forma di commistione tra la attività di agente di calciatori e la partecipazione a qualsiasi titolo nella attività di un società di calcio.

Il ricorso della Procura Federale deve pertanto essere accolto e in riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, affermata la responsabilità degli incolpati in relazione alle violazioni contestate con il provvedimento di deferimento del 12.8.2009 comminate a ciascuno di essi le sanzioni ritenute adeguate, di seguito indicate nel dispositivo.

Per questi motivi La Corte di Giustizia Federale, accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e per l'effetto condanna Lettieri Simone alla sanzione della inibizione per anni 1; Setten Ettore alla sanzione della inibizione per anni 1; Schettino Gerardo alla sanzione della inibizione per mesi 8; Di Ruocco Gianluca alla sanzione della inibizione per mesi 8; la Treviso Football Club 1993 S.r.l. alla sanzione di 3 punti di penalizzazione ed alla ammenda di €10.000,00.

2) RICORSO DEL TARANTO SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA TARANTO/CAVESE DELL'8.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 53/DIV del 10.11.2009)

L'arbitro della gara Taranto/Cavese, dell'8.11.2009 (XII giornata andata Campionato I Divisione), signor Di Francesco, segnalava nel proprio referto l'esplosione di alcune bombe carta avvenute nel settore curva occupato dai tifosi del Taranto e precisamente intorno al sesto minuto del I tempo poi al quinto ed al quarantaduesimo del II tempo. Segnalazione di analogo tenore era altresì effettuata dal Commissario di campo e dal rappresentante della Procura Federale i quali menzionavano altresì l'accensione di fumogeni.

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (cfr Com. Uff. n. 53/DIV del 10.11.2009) infliggeva alla società Taranto l'ammenda di € 1.500,00, evidenziando che sostenitori del Taranto introducevano e facevano esplodere nel proprio settore diversi petardi di notevole potenza, senza alcuna conseguenza, accendendo altresì alcuni fumogeni.

Proponeva reclamo la società Taranto ritenendo che la sanzione era erronea poiché erano state poste in essere tutte le misure affinché venisse evitato l'accadimento di siffatti comportamenti avendo efficacemente posto in essere un servizio di vigilanza organizzato atto a prevenire comportamenti come quelli che, asseritamente, si sarebbero verificati.

In particolare – si sottolineava sempre nell'impugnazione – vi sarebbe stato un atto di bonifica di pre-gara da parte degli stewards della società sotto la supervisione delle Forze dell'Ordine con un filtraggio e controllo che pur tuttavia non consentiva di rinvenire il materiale esplodente di facile occultabilità; non avendo altresì il personale sopraindicato poteri più penetranti (perquisizioni personali) di competenza dell'Autorità Pubblica a ciò deputata.

Nell'impugnazione si osservava che nulla poteva pertanto essere ascrivibile alla società nemmeno a titolo di responsabilità oggettiva; e veniva poi evidenziata la circostanza che le esplosioni erano seguite da segni di insofferenza e disapprovazione degli altri tifosi che infatti fischiavano dopo le deflagrazioni, e che le esplosioni non creavano alcun pericolo e nemmeno cagionavano l'interruzione della partita.

Ancora nell'impugnazione veniva affermata una contraddizione tra quanto refertato dall'arbitro e quanto riportato nel proprio rapporto dal Commissario di campo e dal rappresentante della Procura Federale. Ed infatti l'arbitro non segnalava l'accensione di fumogeni e vi era una differenza del numero dei petardi esplosi ed una differenza qualitativa poiché mentre da un lato l'arbitro menzionava l'esplosione di bombe carta, gli altri rapporti facevano riferimento ad esplosione di petardi, con ciò integrandosi una insanabile contraddizione, di tantoché la sanzione sarebbe censurabile non facendo chiaro riferimento alla consistenza ed alla qualità delle condotte asseritamente tenute dai sostenitori del Taranto.

Ancora la sanzione stessa sarebbe stata eccessiva posto che nel referto arbitrale nulla veniva segnalato in ordine ad accensione di fumogeni.

Si chiedeva conclusivamente l'annullamento ed in subordine la riduzione della sanzione.

Rileva questa Corte come il reclamo sia infondato.

Ed infatti la circostanza che il personale addetto della società non sia stato in grado di percepire e scorgere il materiale poi usato dai sostenitori del Taranto non può costituire motivo di esimente dalla responsabilità in capo alla società poiché se è pur vero che la predisposizione di modelli organizzativi tesi a prevenire fenomeni di intemperanza, può costituire una ragione di parziale esimente e di alleggerimento della posizione della società, ciò non integra una piena scusante ed esimente del comportamento comunque in concreto tenuto dai propri sostenitori.

A questo proposito il numero delle esplosioni – siano essi petardi ovvero bombe carta sulla cui terminologia influisce la percezione del soggetto in quel momento impegnato in differenti mansioni (l'arbitro parla di bombe carta poiché con ogni probabilità concentrato nel controllo agonistico della gara così potendo subire una maggiore influenza del rumore esterno provocato dalle esplosioni; mentre presumibilmente gli altri rappresentanti federali hanno avuto una diversa percezione in quanto non direttamente coinvolti nell'impegno agonistico stesso) – nonché l'accensione dei fumogeni denota che il detto modello non è riuscito appieno a prevenire e scongiurare la fenomenologia dei reiterati accadimenti segnalati.

Del resto alcune delle esplosioni sono avvenute prima dell'inizio della gara fuori quindi della valutazione dell'arbitro e ben possono pertanto essere state percepite e conseguentemente segnalate solo da coloro i quali si trovavano al di fuori degli spogliatoi. Analogo discorso è a valere per l'accensione dei fumogeni molto probabilmente non rilevati dall'arbitro impegnato alla visione del gioco in quel momento in svolgimento.

Conseguenzialmente vista anche la portata della sanzione comminata, sanzione che appare di tenue valore, si deve ritenere che il Giudice di I grado abbia già valutato ed apprezzato la circostanza che comunque la società era dotata di un modello organizzativo teso alla prevenzione degli incidenti.

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Taranto Sport di Taranto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BORRELLI LUCA SEGUITO GARA NOCERINA/SAN MARINO DEL 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 17.11.2009)

4) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/SAN MARINO DEL 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 17.11.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo, premesso che con decisioni del 17.11.2009, pubblicate e motivate con Com. Uff. n. 55, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto le seguenti sanzioni:

- 1) ammenda di €3.000,00 alla A.S. Nocerina;
- 2) squalifica per 3 gare effettive al calciatore Borrelli Luca.

Con atto del 21.11.2009, l’A.S.G. Nocerina ha impugnato la suddetta decisione chiedendo l’annullamento o in subordine la diminuzione dell’ammenda comminata alla società e la riduzione della squalifica inflitta al calciatore.

Tanto premesso osserva:

preliminarmente la Corte ritiene di dover separare il reclamo introduttivo in due distinti appelli in quanto relativo a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara.

Nel merito la C.G.F. ritiene congrua la sanzione dell’ammenda sia per il lancio di tre petardi di notevole potenza sia per la indebita presenza, nel tunnel che porta agli spogliatoi, di persona non autorizzata che ha colpito con uno schiaffo alla nuca un calciatore della squadra avversaria.

Sul punto, pertanto, non possono trovare ingresso la esimente e le attenuanti di cui all’art. 13, commi 1 e 2, C.G.S., invocate dalla reclamante. Relativamente poi alla indebita presenza, nel tunnel, del soggetto che si è reso autore delle percosse, è bene rilevare che la stessa fornisce la prova della mancata adozione, da parte della società, di quei modelli di organizzazione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi.

Infine, non è accoglibile la tesi con la quale la reclamante prospetta che il gesto del quale il Borrelli si è reso autore possa integrare un ammonimento rivolto ad un calciatore avversario, in quanto lo stesso è di tale e lampante gravità da integrare la previsione di cui all’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S. con applicazione della sanzione della squalifica, nel minimo, per 3 giornate.

Per questi motivi la C.G.F., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Nocerina di di Nocera Superiore (Salerno) in due distinti appelli, li respinge.

Dispone l’incameramento delle relative tasse reclamo.

5) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIGNOR CORDA NINNI SEGUITO GARA PAVIA/ALGHERO DEL 15.11.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 17.11.2009)

Avverso la sanzione della squalifica per una gara comminata al signor Ninni Corda, il quale in stato di squalifica, posizionato sugli spalti, impartiva indicazioni tecniche ai propri collaboratori, proponeva ricorso la Polisportiva Alghero la quale contestava la ricostruzione dei fatti contestando il referto del vice Procuratore Federale, considerato altresì che il medesimo non poteva costituire, ex art.35 C.G.S., fonte del provvedimento sanzionatorio riservato unicamente nella specie all'arbitro e agli assistenti.

Osserva questa Corte come anche argomentando da quanto previsto dall'art. 37 comma 8 C.G.S. che recita che "il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 18, comma 1, e di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 19, comma 1.

Il procedimento d'urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova", non può proporsi impugnazione avverso la sanzione di una giornata di squalifica, non essendo nella fattispecie nemmeno utilizzabile l'uso delle immagini televisive.

Ciò comporta sotto detto profilo l'inammissibilità del ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Alghero di Alghero (Sassari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma l'11 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete